DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO D’INCARICO PER MEMBRO DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.LGS. N. 76/2020 E DELLA DELIBERA G.R. N. 1617/202). “CONTRATTO MISTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE (IN APPALTO) ED ALLA SUCCESSIVA GESTIONE (IN CONCESSIONE) D N. 2 IMPIANTI DI RISALITA E DI N. 1 IMPIANTO DI INNEVAMENTO SUL MONTE MANIVA” - CUP: C76B22000000007 - CUP: C71C22000280007 - CUP: C71C22000270007.

La Comunità Montana di Valle Trompia con sede legale in Gardone V.T. via G. Matteotti n. 327 rappresentata dal Direttore, Segretario e Responsabile ad interim dell’Area Amministrativa della Comunità Montana di Valle Trompia dott. Armando Sciatti nato a Brescia il 18.11.1969 , domiciliato presso la Sede dell’Ente nominato con decreto del Presidente del 10.07.2019 prot. n. 6017 a impegnare legalmente e formalmente la Comunità Montana di Valle Trompia per il presente atto;

E \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_, n. \_\_, codice fiscale e partita IVA n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 - OGGETTO

Il Direttore, Segretario e Responsabile ad interim dell’Area Amministrativa Dott. Armando Sciatti conferisce l’incarico di membro del Collegio Consultivo Tecnico a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Il collegio consultivo tecnico è formato da 3 componenti in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, di cui uno con funzioni di presidente. I membri del collegio consultivo tecnico sono nominati dall’amministrazione da un lato e dall’appaltatore dall’altro che provvedono d’intesa a nominare un soggetto terzo con le funzioni di presidente.

In mancanza di accordo tra le parti sulla nomina del presidente, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del 9 D.Lgs. n. 76/2020, trattandosi di un intervento d’interesse locale, il Presidente del Collegio sarà individuato entro 5 giorni e designato dalla Comunità Montana di Valle Trompia, nella persona del Direttore generale.

Il collegio consultivo tecnico ha funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche insorte nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto. Le determinazioni del collegio hanno la natura di lodo contrattuale previsto dall’articolo 808-ter del codice di procedura civile (arbitrato irrituale) salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti.

ART. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 76/2020, il Collegio consultivo tecnico può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.

Il RUP, anche su sollecitazione dell’Appaltatore, trasmette il proprio quesito al Collegio Consultivo Tecnico, indicando nella richiesta il livello di complessità dello stesso e il coefficiente di complessità che sarà applicato, sulla base delle fasce indicate all’art. 4.

Le determinazioni del Collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito da parte del RUP. La determinazione recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, è sottoscritta dalla maggioranza dei componenti.

In caso di particolari esigenze istruttorie, per quesiti che presentano alto livello di complessità, le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti, previa comunicazione da parte del Collegio Consultivo Tecnico al RUP. Tutte le decisioni sono assunte a maggioranza.

ART. 3 – DURATA

Le attività del Collegio Consultivo Tecnico prendono avvio dalla data di accettazione dell’incarico da parte del Presidente del Collegio. Il Dirigente Responsabile del Contratto provvederà tramite decreto a formalizzare la costituzione del Collegio.

Ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 76/2020, il Collegio consultivo tecnico è sciolto entro 30 gg dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo che non sussistano richieste di parere o determinazioni in merito allo stesso collaudo.

Il Collegio consultivo tecnico può essere sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti. Nel caso in cui il membro del Collegio consultivo tecnico incaricato intenda dimettersi, dovrà darne comunicazione formale al Dirigente responsabile del contratto con un preavviso di almeno 15 giorni.

In tal caso, il membro dimissionario non riceverà alcuna quota parte dell’eventuale gettone unico omincomprensivo.

ART. 4 – COMPENSO

***Parte fissa***

La parte fissa è proporzionata all’importo del contratto ed è calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 60%, per un importo **di euro 5.188,00 per ciascun membro e di euro 5.707,00 per il Presidente.**

La corresponsione della parte fissa è subordinata all’adozione di almeno un parere o una determinazione. Il pagamento della parte fissa avverrà a partire dall’espressione della seconda determinazione/parere in maniera proporzionale all’avanzamento dei lavori. Il saldo della parte fissa 5 sarà erogato solo a seguito dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

***Parte variabile***

La parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, è definita in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT.

Ai sensi dell’art. 7.2.2 delle Linee guida MIMS il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del CCT non può comunque superare il triplo della parte fissa, come aggiornato in caso di varianti contrattuali che comportino un incremento dell’importo dei lavori.

**Il compenso per ogni membro è stabilito in euro 1.729,00**

ART. 5 - PENALI

In caso di ritardo nell’assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso da un decimo a un terzo, per ogni ritardo, declinandolo con le seguenti riduzioni:

- 1/10 in caso di determinazioni espresse dal 16° al 30° gg. dalla data di presentazione della domanda;

- 1/5 in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 31° al 45° giorno dalla data di presentazione della domanda;

- 1/3 in caso di determinazioni espresse oltre il 45° gg. dalla data di presentazione della domanda.

ART. 6 – PAGAMENTO DEI COMPENSI

Il pagamento degli onorari ed dei compensi verrà liquidato entro 30 gg., dietro presentazione di regolare fattura, previa acquisizione del Documento di Regolarità Contributiva.

Il compenso del CCT sarà posto a carico delle parti in ragione del 50% ognuna e la quota a carico della stazione appaltante dovrà essere inserita nel quadro economico dell’opera, attingendola alla voce imprevisti per i lavori già in corso.

In caso di inottemperanza al pagamento da parte dell’appaltatore, la Stazione Appaltante provvede in danno con addebito nei confronti dell’appaltatore medesimo nel primo pagamento utile.

I compensi qui riportati si intendono al netto di iva e di oneri accessori

ART. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136.

Nel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari”, firmato digitalmente dal Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, che si allega al presente disciplinare quale “Allegato A” sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva, unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni. L’affidatario è tenuto a comunicare al Commissario eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi entro 7 (sette) giorni dall’avvenuta variazione.

ART. 8 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove il Commissario sia attore o convenuto, è competente il Foro di Brescia con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART: 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all’Amministrazione, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

La Comunità Montana di Valle Trompia garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.